

Gazzetta ufficiale

L 258

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
1° ottobre 2009

Sommario

I Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (CE) n. 913/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che chiude il riesame, concernente un nuovo esportatore, del regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, istituisce nuovamente il dazio sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni** 1

- Regolamento (CE) n. 914/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 4

- Regolamento (CE) n. 915/2009 della Commissione, del 30 settembre 2009, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2009 6

- ★ **Regolamento (CE) n. 916/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I e IIb per le navi battenti bandiera tedesca** 9

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi** ⁽¹⁾ 11

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

★ Direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio ⁽¹⁾	20
--	----

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2009/725/CE, Euratom:

★ Decisione del Consiglio, del 30 settembre 2009, relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee	26
---	----

Commissione

2009/726/CE:

★ Decisione della Commissione, del 24 settembre 2009, relativa alle misure cautelari provvisorie prese dalla Francia per quanto riguarda l'introduzione nel suo territorio di latte e prodotti lattieri originari di un'azienda in cui è stato confermato un caso di scrapie classica [notificata con il numero C(2009) 3580].....	27
---	----

2009/727/CE:


★ Decisione della Commissione, del 30 settembre 2009, relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dall'India e destinati al consumo umano o all'alimentazione animale [notificata con il numero C(2009) 7388] ⁽¹⁾	31
---	----

2009/728/CE:

★ Decisione della Commissione, del 30 settembre 2009, con cui si estende, senza limitazioni, il riconoscimento comunitario del registro navale polacco (Polish Register of Shipping) ⁽¹⁾	34
--	----

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento (CE) n. 316/2009 della Commissione, del 17 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (GU L 100 del 18.4.2009)	36
---	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 913/2009 DEL CONSIGLIO

del 24 settembre 2009

che chiude il riesame, concernente un nuovo esportatore, del regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, istituisce nuovamente il dazio sulle importazioni di un esportatore di questo paese e pone termine alla registrazione di tali importazioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. MISURE IN VIGORE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1174/2005⁽²⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo e ha disposto la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese. Per le quattro società cui sono applicate aliquote di dazio individuali le aliquote in vigore variano dal 7,6 % al 39,9 %. L'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società è del 46,7 %. Il regolamento (CE) n. 684/2008⁽³⁾ ha precisato l'ambito d'applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005.

2. INCHIESTA ATTUALE

2.1. Domanda di riesame

(2) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame, concernente un nuovo esportatore, del regolamento (CE) n. 1174/2005, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, presentata da un produttore

esportatore di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese.

(3) La domanda è stata presentata dalla Crown Equipment (Suzhou) Company Limited («Crown Suzhou» o «il richiedente»).

(4) Il richiedente afferma di aver operato in condizioni di economia di mercato e di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità europea durante il periodo dell'inchiesta in base ai cui risultati sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1° aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («periodo dell'inchiesta iniziale»), e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping. Inoltre, ha affermato di aver iniziato ad esportare transpallet manuali e le relative componenti essenziali verso la Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

2.2. Avvio del riesame relativo ai nuovi esportatori

(5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame relativo ad un nuovo esportatore in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e dopo aver fornito all'industria comunitaria interessata la possibilità di presentare le proprie osservazioni, la Commissione ha avviato, con il regolamento (CE) n. 52/2009⁽⁴⁾, un riesame del regolamento (CE) n. 1174/2005 per quanto riguarda il richiedente («il riesame»).

(6) A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 52/2009, è stato abrogato il dazio antidumping del 46,7 % istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali fabbricati dal richiedente. Contemporaneamente,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 17 del 22.1.2009, pag. 19.

ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, si è chiesto alle autorità doganali di prendere gli opportuni provvedimenti per registrare tali importazioni.

2.3. Prodotto in esame

- (7) Il prodotto in esame è identico a quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1174/2005, modificato dal regolamento (CE) n. 684/2008, ovvero transpallet manuali e le loro componenti essenziali, ossia il telaio ed il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, di cui attualmente ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00. Per transpallet manuali si intendono i carrelli a ruote muniti di forche mobili destinati alla movimentazione dei pallet, concepiti per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una sbarra articolata. I transpallet manuali sono destinati a sollevare carichi, azionando la barra fino ad un'altezza tale da permettere il trasporto e non hanno altre funzioni o usi, quali, ad esempio: i) spostare e sollevare i carichi per collocarli in posizione più elevata o partecipare allo stoccaggio di carichi (sollevatori); ii) impilare un pallet sull'altro (impilatori); iii) sollevare un carico a un livello che ne permetta la lavorazione (elevatori a forbice); ovvero iv) sollevare e pesare i carichi (pesatori).

2.4. Parti interessate

- (8) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame il richiedente, i rappresentanti dell'industria comunitaria e i rappresentanti del paese esportatore. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento (CE) n. 52/2009.
- (9) I servizi della Commissione hanno inoltre inviato al richiedente un modulo di richiesta del trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («MET») e un questionario, ricevendo le risposte entro i termini stabiliti.

2.5. Periodo dell'inchiesta di riesame

- (10) L'inchiesta concernente il dumping ha riguardato il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

3. RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME RELATIVO AI NUOVI ESPORTATORI

- (11) Con lettera in data 22 maggio 2009 indirizzata alla Commissione, la società Crown Suzhou ha formalmente ritirato la sua domanda di riesame nuovi esportatori di cui all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (12) È stato valutato se fosse giustificata la continuazione d'ufficio del riesame. La Commissione ha ritenuto che la chiusura dell'inchiesta non avrebbe inciso sulla misura

antidumping in vigore, che l'aliquota applicabile a tutte le altre società sarebbe stata nuovamente applicata retroattivamente alla Crown Suzhou e che tale chiusura non sarebbe stata contraria all'interesse delle Comunità. L'inchiesta deve pertanto essere chiusa.

- (13) Le parti interessate sono state informate dell'intenzione di chiudere l'inchiesta e di istituire nuovamente il dazio antidumping definitivo alle importazioni del prodotto in esame, fabbricato e venduto all'esportazione verso la Comunità dalla società Crown Suzhou ed è stata fornita loro la possibilità di presentare osservazioni. Non è però pervenuto alcun commento tale da giustificare una modifica di questa decisione.
- (14) Si è pertanto concluso che le importazioni nella Comunità dei transpallet manuali e delle loro componenti essenziali, ovvero telaio e sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, di cui attualmente ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00, fabbricati e venduti all'esportazione verso la Comunità dalla Crown Suzhou devono essere soggette al dazio nazionale applicabile a tutte le altre società (46,7 %) istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 e che tale aliquota del dazio deve pertanto essere nuovamente istituita.

4. RISCOSSIONE RETROATTIVA DEL DAZIO ANTIDUMPING

- (15) In considerazione di quanto precede, il dazio antidumping applicabile alla Crown Suzhou dovrebbe essere riscosso con effetto retroattivo, dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 52/2009, sulle importazioni del prodotto in esame registrate a norma dell'articolo 3 del medesimo regolamento.

5. DURATA DELLE MISURE

- (16) Il riesame non modifica la data in cui scadranno, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È chiuso il riesame relativo ai nuovi esportatori avviato con il regolamento (CE) n. 52/2009 e sulle importazioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 52/2009 è istituito il dazio antidumping applicabile, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005, a tutte le altre società (codice supplementare TARIC A999) della Repubblica popolare cinese.

2. Il dazio antidumping applicabile, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1174/2005, a tutte le altre società della Repubblica popolare cinese è riscosso con effetto dal

23 gennaio 2009 sulle importazioni di transpallet manuali e delle loro componenti essenziali registrate a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 52/2009.

3. Si chiede alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni effettuata a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 52/2009.

4. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 settembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT

REGOLAMENTO (CE) N. 914/2009 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 2009****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	27,4
	ZZ	27,4
0707 00 05	TR	114,4
	ZZ	114,4
0709 90 70	TR	110,1
	ZZ	110,1
0805 50 10	AR	56,9
	CL	103,4
	TR	64,9
	UY	88,0
	ZA	75,8
	ZZ	77,8
0806 10 10	EG	109,7
	TR	98,0
	US	190,3
	ZZ	132,7
0808 10 80	BR	83,8
	CL	85,7
	NZ	75,7
	US	83,8
	ZA	73,5
	ZZ	80,5
0808 20 50	AR	81,8
	CN	48,7
	TR	101,8
	US	161,5
	ZA	70,1
	ZZ	92,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 915/2009 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 2009****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2009**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 4 del medesimo regolamento.

(4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 1° ottobre 2009, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 1° ottobre 2009, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 1° ottobre 2009

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	7,27
	di media qualità	17,27
	di bassa qualità	37,27
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	74,12
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	32,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	32,00
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	74,12

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

16.9.2009-29.9.2009

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾	Orzo
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—	—
Quotazione	137,25	88,56	—	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	125,82	115,82	95,82	58,97
Premio sul Golfo	—	18,38	—	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	10,11	—	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 18,08 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 23,94 EUR/t

REGOLAMENTO (CE) N. 916/2009 DELLA COMMISSIONE**del 29 settembre 2009****recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone CIEM I e IIb per le navi battenti bandiera tedesca**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 26, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 43/2009 del Consiglio, del 16 gennaio 2009, che stabilisce, per il 2009, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽³⁾ fissa i contingenti per il 2009.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2009.

- (3) È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2009 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

La pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate è vietata a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. Sono vietati la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2009.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale degli Affari marittimi e della pesca

⁽¹⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

⁽²⁾ GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 22 del 26.1.2009, pag. 1.

ALLEGATO

N.	20/T&Q
Stato membro	Germania
Stock	COD 1/2B.
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)
Zona	I e IIb
Data	3.9.2009

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2009/101/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

di queste ultime riveste un'importanza particolare, soprattutto in ordine alla tutela degli interessi dei terzi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g),

(3) La pubblicità dovrebbe consentire ai terzi di conoscere gli atti essenziali della società, certe indicazioni che la concernono, in particolare le generalità delle persone che hanno il potere di obbligarla.

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento⁽¹⁾, in particolare il titolo VI,

(4) Fatti salvi i requisiti e le formalità essenziali stabiliti dal diritto interno degli Stati membri, le società dovrebbero poter scegliere di registrare gli atti e le indicazioni richiesti su supporto cartaceo o per via elettronica.

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽²⁾,

(5) Le parti interessate dovrebbero poter ottenere dal registro una copia di tali atti e indicazioni su supporto cartaceo o per via elettronica.

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(6) Gli Stati membri dovrebbero poter decidere di tenere il bollettino nazionale riservato alla pubblicazione di tali atti e indicazioni in formato cartaceo o elettronico o di organizzare la loro pubblicità attraverso misure d'effetto equivalente.

(1) La prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi⁽⁴⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni⁽⁵⁾. È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.

(7) Si dovrebbe facilitare l'accesso transfrontaliero alle informazioni sulle società autorizzando, oltre alla pubblicità obbligatoria in una delle lingue consentite negli Stati membri delle società in questione, la registrazione su base volontaria, in altre lingue, degli atti e delle indicazioni richiesti. Le relative traduzioni dovrebbero far fede nei confronti dei terzi che agiscono in buona fede.

(2) Il coordinamento delle disposizioni nazionali concernenti la pubblicità, la validità degli obblighi delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata e la nullità

(8) È opportuno precisare che le indicazioni obbligatorie di cui alla presente direttiva dovrebbero essere menzionate in tutta la corrispondenza e in tutti gli ordinativi utilizzati dalle società, sia in forma cartacea sia in altro formato. Alla luce dell'evoluzione tecnologica è altresì opportuno prevedere che tali indicazioni compaiano anche nei siti web delle società.

⁽¹⁾ GU 2 del 15.1.1962, pag. 36/62.

⁽²⁾ GU C 204 del 9.8.2008, pag. 25.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.

⁽⁴⁾ GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

⁽⁵⁾ Cfr. allegato I, parte A.

- (9) La tutela dei terzi dovrebbe essere assicurata mediante disposizioni che limitino, per quanto possibile, le cause di invalidità delle obbligazioni assunte in nome della società.
- per l'Irlanda:
companies incorporated with limited liability,
- (10) È necessario, per garantire la certezza del diritto nei rapporti tra la società e i terzi, nonché nei rapporti fra i soci, limitare i casi di nullità e gli effetti retroattivi della dichiarazione di nullità e fissare un termine breve per l'opposizione di terzo a tale dichiarazione.
- per la Grecia:
ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία,
- (11) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati nell'allegato I, parte B,
- per la Spagna:
sociedad anónima, sociedad comanditaria por acciones, sociedad de responsabilidad limitada,
- HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
- CAPO 1
- AMBITO DI APPLICAZIONE**
- Articolo 1*
- Le misure di coordinamento previste dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai seguenti tipi di società:
- per il Belgio:
- | | | |
|---|--|--|
| naamloze vennootschap, | société anonyme, | — per Cipro: |
| commanditaire vennootschap op aandelen, | société en commandite par actions, | δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, ιδιωτικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση, |
| de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid, | société de personnes à responsabilité limitée, | — per la Lettonia: |
- per la Bulgaria:
- | | |
|--|---|
| акционерно дружество, дружество с ограничена отговорност, командитно дружество с акции, | — per la Lituania: |
| — per la Repubblica ceca: | akciju sabiedrība, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, komandītsabiedrība, |
| společnost s ručením omezeným, akciová společnost, | — per la Ungheria: |
| — per la Danimarca: | akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, |
| aktieselskab, kommanditaktieskab, anpartsselskab, | — per il Lussemburgo: |
| — per la Germania: | société anonyme, société en commandite par actions, société à responsabilité limitée, |
| Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, | — per l'Ungheria: |
| — per l'Estonia: | részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság, |
| aktsiaselts, osäühing, | — per Malta: |
| | kumpannija pubblika/public limited liability company, kumpannija privata/private limited liability company, |

- per i Paesi Bassi:
naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
- per l'Austria:
Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
- per la Polonia:
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowo-akcyjna, spółka akcyjna,
- per il Portogallo:
sociedade anónima de responsabilidade limitada, sociedade em comandita por acções, sociedade por quotas de responsabilidade limitada,
- per la Romania:
societate pe acțiuni, societate cu răspundere limitată, societate în comandită pe acțiuni,
- per la Slovenia:
delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo, komaditna delniška družba,
- per la Slovacchia:
akciová spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným,
- per la Finlandia:
yksityinen osakeyhtiö/privat aktiebolag, julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag,
- per la Svezia:
aktiebolag,
- per il Regno Unito:
companies incorporated with limited liability.
- a) l'atto costitutivo e lo statuto, se quest'ultimo forma oggetto di atto separato;
- b) le modifiche degli atti menzionati alla lettera a), compresa la proroga della società;
- c) dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il testo integrale dell'atto modificato nella sua redazione aggiornata;
- d) la nomina, la cessazione dalle funzioni nonché le generalità delle persone che, in quanto organo previsto per legge o membri di tale organo:
- i) hanno il potere di obbligare la società di fronte ai terzi e di rappresentarla in giudizio; le misure di pubblicità devono precisare se le persone che hanno il potere di obbligare la società possono agire da sole o devono agire congiuntamente;
- ii) partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo della società;
- e) almeno una volta l'anno, l'importo del capitale sottoscritto, quando l'atto costitutivo o lo statuto menzionano un capitale autorizzato, a meno che ogni aumento del capitale sottoscritto comporti una modifica dello statuto;
- f) i documenti contabili di ciascun esercizio finanziario la cui pubblicazione è obbligatoria in forza delle direttive del Consiglio 78/660/CEE ⁽¹⁾, 83/349/CEE ⁽²⁾, 86/635/CEE ⁽³⁾ e 91/674/CEE ⁽⁴⁾;
- g) ogni trasferimento della sede sociale;
- h) lo scioglimento della società;
- i) la sentenza che dichiara la nullità della società;

CAPO 2

PUBBLICITÀ

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'obbligo della pubblicità per le società di cui all'articolo 1 concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti:

⁽¹⁾ Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11).

⁽²⁾ Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati (GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).

- j) la nomina e le generalità dei liquidatori e i loro rispettivi poteri, a meno che tali poteri risultino espressamente ed esclusivamente dalla legge o dallo statuto;
- k) la chiusura della liquidazione e la cancellazione dal registro negli Stati membri in cui quest'ultima produce effetti giuridici.

Articolo 3

1. In ciascuno Stato membro viene costituito un fascicolo presso un registro centrale o presso il registro di commercio o registro delle imprese per ogni società iscritta.

2. Ai fini del presente articolo, con l'espressione «per via elettronica» si intende che i dati sono inviati all'origine e ricevuti a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento (compresa la compressione digitale) e di memorizzazione di dati, e che sono interamente trasmessi, inoltrati e ricevuti mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

3. Tutti gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell'articolo 2 sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro; dal fascicolo deve in ogni caso risultare l'oggetto delle trascrizioni fatte nel registro.

Gli Stati membri provvedono a che le società e le altre persone e uffici tenuti alla registrazione o a intervenire nella stessa possano registrare per via elettronica tutti gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell'articolo 2. Inoltre, gli Stati membri possono obbligare tutte le società, ovvero talune categorie di società, a registrare per via elettronica tutto o parte degli atti e delle indicazioni in questione.

Tutti gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2 registrati, sia su supporto cartaceo sia per via elettronica, sono inseriti nel fascicolo o trascritti nel registro in formato elettronico. A tal fine, gli Stati membri assicurano che tutti gli atti e le indicazioni di cui trattasi che sono stati registrati su supporto cartaceo siano convertiti in formato elettronico dal registro.

Gli atti e le indicazioni di cui all'articolo 2 che sono stati registrati su supporto cartaceo fino al 31 dicembre 2006 al più tardi non devono essere convertiti d'ufficio in formato elettronico dal registro. Tuttavia gli Stati membri assicurano che siano convertiti in formato elettronico dal registro alla ricezione di una richiesta di pubblicità per via elettronica presentata nel rispetto delle misure adottate per mettere in vigore il paragrafo 4.

4. Una copia integrale o parziale di ogni atto o indicazione di cui all'articolo 2 deve potersi ottenere su richiesta. Le richieste possono essere presentate al registro su supporto cartaceo o per via elettronica, a scelta del richiedente.

Le copie di cui al primo comma devono potersi ottenere dal registro su supporto cartaceo o per via elettronica, a scelta del richiedente. Questa disposizione si applica per tutti gli atti e le indicazioni già registrati. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere che tutti o taluni tipi di atti e indicazioni registrati fino al 31 dicembre 2006 al più tardi non possano essere ottenuti dal registro per via elettronica se è decorso un determinato periodo tra la data della registrazione e quella della presentazione della richiesta al registro. Detto periodo non può essere inferiore a dieci anni.

Il costo per il rilascio, su supporto cartaceo o per via elettronica, di una copia parziale o integrale degli atti o delle indicazioni di cui all'articolo 2 non può essere superiore al costo amministrativo.

Le copie trasmesse su supporto cartaceo sono certificate conformi, salvo rinuncia del richiedente. Le copie in formato elettronico non sono certificate conformi, a meno che il richiedente ne faccia esplicita richiesta.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la certificazione delle copie in formato elettronico ne garantisca al contempo l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto, almeno tramite una firma elettronica avanzata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾.

5. La pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui al paragrafo 3 è garantita mediante la pubblicazione, integrale o per estratto, sotto forma di una menzione dell'avvenuto deposito del documento nel fascicolo o dell'avvenuta trascrizione nel registro, nel bollettino nazionale designato dallo Stato membro. Il bollettino nazionale designato a tale scopo dallo Stato membro può essere costituito in formato elettronico.

Gli Stati membri possono decidere di sostituire la pubblicazione nel bollettino nazionale con una misura di effetto equivalente, che comporti almeno l'utilizzo di un sistema che consenta l'accesso alle informazioni pubblicate in ordine cronologico grazie a una piattaforma elettronica centrale.

⁽¹⁾ Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).

6. Gli atti e le indicazioni sono opponibili dalla società ai terzi soltanto una volta effettuata la pubblicità di cui al paragrafo 5, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Tuttavia, per le operazioni avvenute prima del sedicesimo giorno successivo a quello di detta pubblicità, gli atti e le indicazioni non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza.

7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per evitare qualsiasi discordanza fra il tenore della pubblicità effettuata a norma del paragrafo 5 e il contenuto del registro o del fascicolo.

Tuttavia, in caso di discordanza, il testo oggetto di una pubblicità a norma del paragrafo 5 non può essere opposto ai terzi; i terzi possono tuttavia valersene a meno che la società provi che essi erano a conoscenza del testo depositato nel fascicolo o trascritto nel registro.

I terzi possono inoltre sempre valersi degli atti e delle indicazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità di pubblicità, salvo che la mancanza di pubblicità li renda inefficaci.

Articolo 4

1. Gli atti e le indicazioni soggetti a pubblicità a norma dell'articolo 2 sono redatti e registrati in una delle lingue autorizzate dalle norme applicabili in materia nello Stato membro nel quale è stato costituito il fascicolo di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

2. Oltre alla pubblicità obbligatoria di cui all'articolo 3, gli Stati membri consentono che la pubblicità volontaria degli atti e delle indicazioni di cui all'articolo 2 sia effettuata a norma dell'articolo 3 in qualsiasi lingua ufficiale della Comunità.

Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di detti atti e indicazioni sia autenticata.

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'accesso dei terzi alle traduzioni che sono state oggetto di una pubblicità su base volontaria.

3. In aggiunta alla pubblicità obbligatoria di cui all'articolo 3 e alla pubblicità volontaria di cui al paragrafo 2 del presente

articolo, gli Stati membri possono consentire che la pubblicità degli atti e delle indicazioni di cui trattasi sia garantita a norma dell'articolo 3 in qualsiasi altra lingua.

Gli Stati membri possono prescrivere che la traduzione di tali atti e indicazioni sia autenticata.

4. In caso di discordanza fra gli atti e le indicazioni pubblicati nelle lingue ufficiali del registro e la traduzione pubblicata su base volontaria, quest'ultima non può essere opposta ai terzi; i terzi possono tuttavia valersi delle traduzioni pubblicate su base volontaria a meno che la società provi che essi erano a conoscenza della versione oggetto della pubblicità obbligatoria.

Articolo 5

Gli Stati membri prescrivono che la corrispondenza e gli ordinativi, sia in forma cartacea sia in altro formato, indichino:

- a) le informazioni necessarie per individuare il registro presso il quale è costituito il fascicolo menzionato all'articolo 3, nonché il numero d'iscrizione della società nel registro;
- b) il tipo di società, la sede sociale e, se del caso, lo stato di liquidazione.

Quando nei documenti suddetti è indicato il capitale della società, tale indicazione deve riguardare il capitale sottoscritto e versato.

Gli Stati membri prescrivono che, se la società dispone di un sito web, tale sito contenga almeno le indicazioni di cui al primo comma e, se del caso, il riferimento al capitale sottoscritto e versato.

Articolo 6

Gli Stati membri stabiliscono quali persone devono compiere le formalità relative alla pubblicità.

Articolo 7

Gli Stati membri stabiliscono adeguate sanzioni almeno per i casi di:

- a) mancata pubblicità dei documenti contabili, come prescritta dall'articolo 2, lettera f);

- b) mancanza, nei documenti commerciali o nel sito web della società, delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 5.

CAPO 3

VALIDITÀ DEGLI OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ*Articolo 8*

Qualora siano stati compiuti atti in nome di una società in formazione prima che acquistasse la personalità giuridica e la società non assuma gli obblighi che derivano da tali atti, le persone che li hanno compiuti ne sono responsabili solidalmente e illimitatamente, salvo convenzione contraria.

Articolo 9

L'adempimento delle formalità di pubblicità relative alle persone che, nella loro qualità di organo, hanno il potere di obbligare la società rende inopponibile ai terzi ogni irregolarità nella loro nomina, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 10

1. Gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società nei confronti dei terzi, anche quando tali atti sono estranei all'oggetto sociale, a meno che eccedano i poteri che la legge conferisce o consente di conferire ai predetti organi.

Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che la società non sia obbligata quando tali atti superano i limiti dell'oggetto sociale, se essa prova che il terzo sapeva che l'atto superava detti limiti o non poteva ignorarlo, considerate le circostanze, essendo escluso che la sola pubblicazione dello statuto basti a costituire tale prova.

2. Anche se pubblicate, le limitazioni dei poteri degli organi sociali che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi.

3. Se la legislazione nazionale prevede che il potere di rappresentare la società possa, in deroga alla regola di legge in materia, essere attribuito dallo statuto a una sola persona o a più persone che agiscono congiuntamente, la stessa legislazione può stabilire che tale disposizione statutaria sia opponibile ai terzi, sempreché essa concerna il potere generale di rappresentare la società; l'opponibilità ai terzi di una siffatta disposizione statutaria è disciplinata dall'articolo 3.

CAPO 4

NULLITÀ DELLA SOCIETÀ*Articolo 11*

In tutti gli Stati membri la cui legislazione non preveda, all'atto della costituzione, un controllo preventivo, amministrativo o giudiziario, l'atto costitutivo e lo statuto della società e le loro modifiche devono rivestire la forma di atto pubblico.

Articolo 12

La legislazione degli Stati membri può disciplinare la nullità delle società unicamente alle seguenti condizioni:

- a) la nullità deve essere dichiarata in giudizio;
- b) la nullità può essere dichiarata soltanto nei casi di cui ai punti da i) a vi):
 - i) mancanza dell'atto costitutivo oppure inosservanza delle formalità relative al controllo preventivo o della forma di atto pubblico;
 - ii) carattere illecito o contrario all'ordine pubblico dell'oggetto della società;
 - iii) mancanza, nell'atto costitutivo o nello statuto, di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, i conferimenti, l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale;
 - iv) inosservanza delle disposizioni della legislazione nazionale relative al versamento minimo del capitale sociale;
 - v) incapacità di tutti i soci fondatori;
 - vi) il fatto che, contrariamente alla legislazione nazionale che disciplina la società, il numero dei soci fondatori sia inferiore a due.

Al di fuori di questi casi di nullità, le società non sono soggette ad alcuna causa di inesistenza, nullità assoluta, nullità relativa o annullabilità.

Articolo 13

1. L'opponibilità ai terzi di una pronuncia di nullità è disciplinata dall'articolo 3. L'opposizione di terzo, quando prevista dalla legge nazionale, non è proponibile oltre sei mesi dalla data di pubblicazione di tale pronuncia.

2. La nullità comporta la liquidazione della società, come può comportarla lo scioglimento.

3. La nullità non pregiudica la validità degli obblighi della società o degli obblighi assunti nei suoi confronti, salvi gli effetti dello stato di liquidazione.

4. La legislazione di ciascuno Stato membro può disciplinare gli effetti della nullità tra i soci.

5. I possessori di quote o di azioni sono tenuti a versare il capitale sottoscritto e non versato quando le obbligazioni assunte verso i creditori lo esigano.

CAPO 5

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 14

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° gennaio 2012 una relazione corredata, se del caso, di una proposta di modifica delle disposizioni di cui all'articolo 2, lettera f), e agli articoli 3, 4, 5 e 7, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle dette disposizioni, dei loro obiettivi e degli sviluppi tecnologici registrati.

Articolo 16

La direttiva 68/151/CEE, quale modificata dagli atti di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata nell'allegato II.

Articolo 17

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 18

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM

ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 16)

Direttiva 68/151/CEE del Consiglio
(GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8)

Allegato I, punto III.H dell'atto di adesione del 1972
(GU L 73 del 27.3.1972, pag. 89)

Allegato I, punto III.C dell'atto di adesione del 1979
(GU L 291 del 19.11.1979, pag. 89)

Allegato I, punto II.D dell'atto di adesione del 1985
(GU L 302 del 15.11.1985, pag. 157)

Allegato I, punto XI.A dell'atto di adesione del 1994
(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 194)

Direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 221 del 4.9.2003, pag. 13)

Allegato II, punto 1.4.A dell'atto di adesione del 2003
(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 338)

Direttiva 2006/99/CE del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137)

limitatamente al punto A.1 dell'allegato

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 16)

Direttiva	Termine di attuazione
68/151/CEE	11 settembre 1969
2003/58/CE	30 dicembre 2006
2006/99/CE	1° gennaio 2007

ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 68/151/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3, paragrafo 1	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 3, paragrafo 3	Articolo 3, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 4	Articolo 3, paragrafo 5
Articolo 3, paragrafo 5	Articolo 3, paragrafo 6
Articolo 3, paragrafo 6, primo e secondo comma	Articolo 3, paragrafo 7, primo e secondo comma
Articolo 3, paragrafo 7	Articolo 3, paragrafo 7, terzo comma
Articolo 3, paragrafo 8	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 3 bis	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9	Articolo 10
Articolo 10	Articolo 11
Articolo 11, alinea	Articolo 12, alinea
Articolo 11, punto 1	Articolo 12, lettera a)
Articolo 11, punto 2, alinea	Articolo 12, lettera b), alinea
Articolo 11, punto 2, lettere da a) a f)	Articolo 12, lettera b), punti da i) a vi)
Articolo 12	Articolo 13
Articolo 13, primo, secondo e terzo comma	—
Articolo 13, quarto comma	Articolo 14
Articolo 14	Articolo 18
—	Articolo 15
—	Articolo 16
—	Articolo 17
—	Allegato I
—	Allegato II

DIRETTIVA 2009/102/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 16 settembre 2009****in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio****(versione codificata)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁴⁾. È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) Occorre coordinare, al fine di renderle equivalenti in tutta la Comunità, certe garanzie che sono richieste negli Stati membri alle società ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, del trattato, per proteggere gli interessi tanto dei soci quanto dei terzi.
- (3) In tale settore, da un lato la prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi ⁽⁵⁾, la quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante i conti annuali di taluni tipi di società ⁽⁶⁾, e la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, riguardante i conti consolidati ⁽⁷⁾, riguardanti rispettivamente la

pubblicità, la validità degli obblighi e la nullità delle società, nonché i conti annuali e i conti consolidati, si applicano a tutte le società di capitali. Dall'altro lato, la seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa ⁽⁸⁾, la terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante le fusioni delle società anonime ⁽⁹⁾, e la sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, fondata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e riguardante le scissioni delle società anonime ⁽¹⁰⁾, riguardanti rispettivamente la costituzione e il capitale, nonché le fusioni e le scissioni, si applicano soltanto alle società anonime.

- (4) È necessario uno strumento giuridico che consenta di limitare la responsabilità dell'imprenditore unico in tutta la Comunità, ferme restando le disposizioni degli Stati membri che, in casi eccezionali, prescrivono la responsabilità di siffatto imprenditore per le obbligazioni dell'impresa.
- (5) Una società a responsabilità limitata può avere un socio unico all'atto della sua costituzione o in seguito alla riunione di tutte le sue quote in capo a un unico socio. In attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, gli Stati membri hanno facoltà di prevedere disposizioni speciali o sanzioni quando una persona fisica sia il socio unico di più società oppure quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica. L'unico obiettivo di tale facoltà è di tener conto delle particolarità esistenti in talune legislazioni nazionali. A tal fine, gli Stati membri possono, per casi specifici, prevedere limitazioni all'accesso alla società unipersonale oppure una responsabilità illimitata per il socio unico. Gli Stati membri sono liberi di elaborare norme per far fronte ai rischi che una società unipersonale può presentare data l'esistenza di un unico socio, in particolare per assicurare la liberazione del capitale sottoscritto.
- (6) La riunione di tutte le quote in capo a un unico socio e l'identità del socio unico dovrebbero essere oggetto di pubblicità in un registro accessibile al pubblico.

⁽¹⁾ GU C 77 del 31.3.2009, pag. 42.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 luglio 2009.

⁽³⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato II, parte A.

⁽⁵⁾ GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 295 del 20.10.1978, pag. 36.

⁽¹⁰⁾ GU L 378 del 31.12.1982, pag. 47.

- (7) È necessario che tutte le decisioni prese dal socio unico in qualità di assemblea dei soci rivestano la forma scritta.
- (8) Anche i contratti tra il socio unico e la società da lui rappresentata dovrebbero essere redatti per iscritto, sempreché non riguardino operazioni correnti concluse a condizioni normali.
- (9) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione indicati nell'allegato II, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti le forme di società di cui all'allegato I.

Articolo 2

1. La società può avere un socio unico al momento della costituzione, nonché quando tutte le quote siano cumulate in capo a un unico socio (società unipersonale).
2. In attesa del coordinamento delle disposizioni nazionali in materia di diritto dei gruppi, le legislazioni degli Stati membri possono prevedere disposizioni speciali o sanzioni:
 - a) quando una persona fisica sia il socio unico di più società; ovvero
 - b) quando il socio unico di una società sia una società unipersonale o qualsivoglia altra persona giuridica.

Articolo 3

Quando la società diventa unipersonale in seguito al cumulo di tutte le sue quote in capo a un unico socio, un'indicazione in tal senso e l'identità del socio unico devono figurare nel fascicolo o essere trascritte nel registro di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 68/151/CEE, ovvero essere trascritte in un registro tenuto presso la società e accessibile al pubblico.

Articolo 4

1. Il socio unico esercita i poteri demandati all'assemblea dei soci.
2. Le decisioni prese dal socio unico nelle materie di cui al paragrafo 1 sono iscritte a verbale o redatte per iscritto.

Articolo 5

1. I contratti stipulati tra il socio unico e la società che egli rappresenta sono iscritti a verbale o redatti per iscritto.

2. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 alle operazioni correnti concluse in condizioni normali.

Articolo 6

Quando uno Stato membro permette la società unipersonale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, anche per la società per azioni, si applica la presente direttiva.

Articolo 7

Uno Stato membro può non permettere la società unipersonale quando la sua legislazione preveda, a favore degli imprenditori unici, la possibilità di costituire imprese a responsabilità limitata a un patrimonio destinato a una determinata attività, purché per questo tipo di impresa siano previste garanzie equivalenti a quelle imposte dalla presente direttiva, nonché dalle altre disposizioni comunitarie applicabili alle società di cui all'articolo 1.

Articolo 8

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 9

La direttiva 89/667/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione di cui all'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato III.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM

ALLEGATO I

Forme di società di cui all'articolo 1

- per il Belgio:
société privée à responsabilité limitée/besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- per la Bulgaria:
дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество;
- per la Repubblica ceca:
společnost s ručením omezeným;
- per la Danimarca:
anpartsselskaber;
- per la Germania:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung;
- per l'Estonia:
aktsiaselts, osuühing;
- per l'Irlanda:
private company limited by shares or by guarantee;
- per la Grecia:
εταιρεία περιορισμένης ευθύνης;
- per la Spagna:
sociedad de responsabilidad limitada;
- per la Francia:
société à responsabilité limitée;
- per l'Italia:
società a responsabilità limitata;
- per Cipro:
ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές ή με εγγύηση;
- per la Lettonia:
sabiedrība ar ierobežotu atbildību;
- per la Lituania:
uždaroji akcinė bendrovė;
- per il Lussemburgo:
société à responsabilité limitée;
- per l'Ungheria:
korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság;
- per Malta:
kumpannija privata/private limited liability company;
- per i Paesi Bassi:
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- per l'Austria:
Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- *per la Polonia:*
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 - *per il Portogallo:*
sociedade por quotas;
 - *per la Romania:*
societate cu răspundere limitată;
 - *per la Slovenia:*
družba z omejeno odgovornostjo;
 - *per la Slovacchia:*
spoločnosť s ručením obmedzeným;
 - *per la Finlandia:*
osakeyhtiö/aktiebolag;
 - *per la Svezia:*
aktiebolag;
 - *per il Regno Unito:*
private company limited by shares or by guarantee.
-

ALLEGATO II

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 9)

Direttiva 89/667/CEE del Consiglio
(GU L 395 del 30.12.1989, pag. 40).

Allegato I, punto XI, lettera A, dell'atto di adesione del
1994
(GU C 241 del 29.8.1994, pag. 194).

Allegato II, punto 4, lettera A, dell'atto di adesione del
2003
(GU L 236 del 23.9.2003, pag. 338).

Direttiva 2006/99/CE del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).

limitatamente alla lettera A, punto 4, dell'allegato

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 9)

Direttiva	Termine di attuazione	Data di applicazione
89/667/CEE	31 dicembre 1991	Soltanto dal 1° gennaio 1993 per le società già esistenti il 1° gennaio 1992.
2006/99/CE	1° gennaio 2007	

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 89/667/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, alinea	Articolo 1
Articolo 1, dal primo al ventisettesimo trattino	Allegato I
Articoli da 2 a 7	Articoli da 2 a 7
Articolo 8, paragrafo 1	—
Articolo 8, paragrafo 2	—
Articolo 8, paragrafo 3	Articolo 8
—	Articolo 9
—	Articolo 10
Articolo 9	Articolo 11
—	Allegato I
—	Allegato II
—	Allegato III

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 settembre 2009

relativa alla nomina di un nuovo membro della Commissione delle Comunità europee

(2009/725/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 215, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 128, secondo comma,

considerando quanto segue:

Con lettera del 21 settembre 2009 il signor Ján FIGEL ha rassegnato le dimissioni da membro della Commissione con effetto successivamente al 1° ottobre 2009. Occorre provvedere alla sua sostituzione per la restante durata del suo mandato,

DECIDE:

Articolo 1

Il sig. Maroš ŠEFČOVIČ è nominato membro della Commissione per il periodo dal 1° ottobre 2009 al 31 ottobre 2009.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1° ottobre 2009.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 30 settembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

C. BILDT

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2009

relativa alle misure cautelari provvisorie prese dalla Francia per quanto riguarda l'introduzione nel suo territorio di latte e prodotti lattieri originari di un'azienda in cui è stato confermato un caso di scrapie classica

[notificata con il numero C(2009) 3580]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2009/726/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 54, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽²⁾ si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale.
- (2) L'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 dispone misure da attuarsi nel caso sia sospettata o confermata la presenza dell'encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE) negli ovini o nei caprini nella Comunità. Le norme sull'immissione nel mercato comunitario e sull'importazione nella Comunità di tali animali e dei loro prodotti figurano negli allegati VIII e IX della suddetta direttiva.
- (3) Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce le norme che disciplinano gli alimenti e i mangimi in generale e la sicurezza alimentare e dei mangimi in particolare, a livello comunitario e nazionale. Secondo l'articolo 53 di

detto regolamento, quando sia manifesto che alimenti o mangimi di origine comunitaria o importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente, che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati, la Commissione adotta immediatamente talune misure che possono includere la sospensione dell'immissione sul mercato o dell'importazione degli alimenti di origine animale in questione.

- (4) Inoltre, secondo l'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002, qualora uno Stato membro informi ufficialmente la Commissione circa la necessità di adottare misure urgenti e qualora la Commissione non abbia agito in conformità delle disposizioni dell'articolo 53 del medesimo regolamento, lo Stato membro può adottare misure cautelari provvisorie e deve informare immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. In tal caso, entro dieci giorni lavorativi, la Commissione deve sottoporre la questione al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali (SCOFAH) ai fini della proroga, modificazione od abrogazione delle misure cautelari provvisorie nazionali. Lo Stato membro può lasciare in vigore le proprie misure cautelari provvisorie fino all'adozione delle misure comunitarie.
- (5) Su richiesta della Commissione, l'8 marzo 2007 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici in merito a taluni aspetti relativi al rischio di TSE negli ovini e nei caprini ⁽³⁾. In questo parere l'EFSA ha concluso che: «non vi sono prove di un legame epidemiologico o molecolare tra scrapie classica e/o atipica e TSE negli esseri umani. L'agente della BSE è l'unico agente di TSE identificato come zoonotico. Tuttavia, in ragione della loro diversità, attualmente non è possibile escludere la trasmissibilità agli esseri umani di altri agenti di TSE animali» ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽³⁾ *The EFSA Journal* (2007) 466, pagg. 1-10.

⁽⁴⁾ Cfr. la sezione 4 del parere.

- (6) In seguito a tale parere è stato adottato il regolamento (CE) n. 727/2007 della Commissione, del 26 giugno 2007, che modifica gli allegati I, III, VII e X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽¹⁾. Con il regolamento (CE) n. 727/2007 è stato soppresso l'obbligo di abbattimento dell'intero gregge e sono state introdotte alcune misure alternative all'abbattimento qualora si abbia la conferma di un focolaio di TSE in un'azienda di ovini o caprini e sia stata esclusa la presenza dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE). In seguito a un ricorso di annullamento e una richiesta di misure provvisorie presentati dalla Francia contro talune disposizioni del suddetto regolamento, con l'ordinanza del giudice del procedimento sommario del 28 settembre 2007⁽²⁾ il tribunale ha sospeso l'applicazione delle disposizioni contestate fino alla pronuncia della sentenza nel procedimento principale.
- (7) Il 24 gennaio 2008, in seguito alla richiesta della Commissione, l'EFSA ha adottato il chiarimento tecnico-scientifico sull'interpretazione di alcuni aspetti delle conclusioni del suo parere dell'8 marzo 2007 relativo al rischio di TSE negli ovini e nei caprini⁽³⁾, che era stato preso in considerazione ai fini dell'adozione del regolamento (CE) n. 727/2007.
- (8) Dopo aver esaminato in dettaglio tale chiarimento e le scelte a sua disposizione in qualità di responsabile della gestione dei rischi la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 746/2008, del 17 giugno 2008, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽⁴⁾. Il regolamento (CE) n. 746/2008 mantiene essenzialmente le disposizioni già contenute nel regolamento (CE) n. 727/2007. In seguito ai nuovi ricorsi della Francia, con l'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 30 ottobre 2008 la Corte ha sospeso l'applicazione delle disposizioni in questione sino alla pronuncia della sentenza principale che valuterà pienamente la legalità delle misure di gestione dei rischi prese dalla Commissione mediante il regolamento (CE) n. 746/2008⁽⁵⁾.
- (9) Il 6 novembre 2008 l'EFSA ha pubblicato un parere del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici, espresso su richiesta della Commissione, in merito al rischio di esposizione umana e animale alle encefalopatie spongiformi trasmissibili derivante dal latte e dai prodotti lattieri ottenuti da piccoli ruminanti⁽⁶⁾. Nel parere l'EFSA conclude che la scrapie classica può essere trasmessa dalla pecora all'agnello attraverso il latte o il colostro. L'EFSA afferma inoltre che l'uso di latte e prodotti lattieri ottenuti da greggi colpiti da scrapie classica può comportare un rischio di esposizione alla TSE per gli esseri umani e gli animali. Essa conclude inoltre che i programmi di allevamento di ovini resistenti alla scrapie dovrebbero limitare l'esposizione umana ed animale attraverso i prodotti lattieri ottenuti da piccoli ruminanti. Per quanto riguarda la scrapie atipica, inoltre, l'EFSA ritiene che la diffusione apparentemente contenuta dell'agente patogeno nell'organismo di animali infetti potrebbe limitarne la trasmissibilità attraverso il latte. Per quanto riguarda in particolare la BSE, essa rileva la mancanza di informazioni relative alla presenza di infettività o del prione PrP^{Sc} nel colostro o nel latte di piccoli ruminanti affetti dalla malattia. Tuttavia, a causa della rapida e progressiva diffusione nei tessuti periferici dell'agente della BSE negli ovini sensibili infettati in via sperimentale, secondo l'EFSA non si può escludere la probabilità che siano infettivi il colostro e il latte dei piccoli ruminanti sensibili affetti da BSE.
- (10) Il 6 novembre 2008 l'Agenzia francese per la sicurezza alimentare (AFSSA) ha espresso un parere sul rischio di trasmissione della scrapie classica mediante il latte di piccoli ruminanti⁽⁷⁾ in cui ha raggiunto le stesse conclusioni del parere EFSA per quanto riguarda la trasmissibilità della scrapie classica dalla pecora all'agnello attraverso il latte o il colostro. Per quanto riguarda l'esposizione degli esseri umani alla TSE, l'AFSSA ha espresso il parere che il consumo di latte o prodotti lattieri provenienti da greggi infetti di piccoli ruminanti o da animali sospetti di infezione potrebbe risultare in un'esposizione eccessiva del consumatore e ha raccomandato «che la commercializzazione del latte e dei prodotti lattieri provenienti dal gregge sia vietata per il consumo umano» vista la potenziale incidenza elevata della malattia nei greggi colpiti da scrapie classica.
- (11) Il 7 novembre 2008, basandosi sui pareri dell'EFSA e dell'AFSSA, la Francia ha adottato misure limitate al mercato nazionale che vietano in Francia l'uso di latte e prodotti lattieri provenienti da greggi affetti da scrapie negli alimenti e nei mangimi⁽⁸⁾.
- (12) L'11 e il 26 novembre 2008 sono stati esaminati in seno al SCOFCAH questi nuovi dati scientifici e le relative conseguenze.

(1) GU L 165 del 27.6.2007, pag. 8.

(2) Causa T-257/07 R Francia cfr. Commissione Raccolta 2007, pag. II-4153.

(3) Relazione scientifica Scientific and technical clarification in the interpretation and consideration of some facets of the conclusions of its Opinion of 8 March 2007 on certain aspects related to the risk of Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSEs) in ovine and caprine animals (chiarimento tecnico-scientifico sull'interpretazione e sulla valutazione di alcuni aspetti delle conclusioni del suo parere dell'8 marzo 2007 in merito a taluni aspetti relativi al rischio di TSE negli ovini e nei caprini) del gruppo di esperti scientifici sui pericoli biologici, elaborata su richiesta della Commissione. *The EFSA Journal* (2008) 626, pagg. 1-11.

(4) GU L 202 del 31.7.2008, pag. 11.

(5) Causa T-257/07 R II, Francia cfr. Commissione, (GU C 327 del 20.12.2008, pag. 26).

(6) *The EFSA Journal* (2008) 849, pagg. 1-37.

(7) Parere dell'Agenzia francese per la sicurezza alimentare (AFSSA) dell'8 ottobre 2008 relativo alle possibili conseguenze per la salute umana e animale dei nuovi dati scientifici disponibili sulla trasmissione intraspecie della scrapie classica mediante il latte (<http://www.afssa.fr/Documents/ESST2008sa0115EN.pdf>)

(8) Arrêté du 7 novembre 2008 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2003 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante caprine (Decisione del 7 novembre 2008 che modifica la decisione del 27 gennaio 2003 che fissa le misure di polizia sanitaria relative alla scrapie) [JORF (Gazzetta ufficiale Repubblica francese) dell'8 novembre 2008, pag. 17160].

- (13) Durante la riunione del SCOFCAH dell'11 novembre 2008, tenendo conto dei nuovi dati scientifici e in particolare delle prove di trasmissibilità della scrapie classica da pecora ad agnello mediante il latte, è stato presentato il progetto di proposta di regolamento della Commissione che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 in modo da vietare l'uso di latte e prodotti lattieri provenienti da greggi infetti per i mangimi, accelerare la procedura di eradicazione nei greggi da latte affetti da scrapie classica e limitare l'uso di latte e prodotti lattieri negli alimenti sul mercato nazionale. Tuttavia, poiché l'ultimo elemento non ha ricevuto il sostegno della maggioranza degli Stati membri, la proposta non è stata sottoposta a votazione.
- (14) Il 26 novembre 2008 è stata presentata, e sostenuta da una maggioranza qualificata nel SCOFCAH, una proposta modificata di regolamento della Commissione che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 per vietare l'uso del latte e dei prodotti lattieri provenienti da aziende affette da scrapie classica nei mangimi. In una dichiarazione ufficiale la delegazione francese ha accolto con favore l'adozione di tale proposta e ha invitato la Commissione a presentare un'altra proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 in modo da prevedere misure simili per gli alimenti. In risposta a tale richiesta la Commissione ha confermato che le discussioni sarebbero continuate a tale riguardo anche per gli alimenti.
- (15) In seguito è stato adottato il regolamento (CE) n. 103/2009 della Commissione, del 3 febbraio 2009, che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽¹⁾. Il regolamento (CE) n. 103/2009 prevede una serie di modifiche dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001, tra cui la disposizione che, qualora un caso confermato di TSE sia la scrapie classica, il latte e i prodotti lattieri provenienti dagli animali da abbattere nell'azienda non possono essere utilizzati come mangime per i ruminanti, ad eccezione di quelli presenti in tale azienda. Inoltre, l'immissione in commercio di tali prodotti in qualità di mangimi destinati ai non ruminanti è limitata al territorio dello Stato membro interessato. Infine il regolamento (CE) n. 103/2009 prevede l'accelerazione della procedura di eradicazione nei greggi da latte affetti da scrapie classica al fine di ridurre l'esposizione alla TSE per gli esseri umani.
- (16) Il 18 dicembre 2008 la Francia ha chiesto alla Commissione di adottare misure urgenti conformemente all'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002 in relazione all'esposizione umana agli agenti eziologici della scrapie classica. Inoltre, alla riunione SCOFCAH del 14 gennaio 2009 la Francia ha informato le delegazioni degli altri Stati membri della richiesta.
- (17) Il 20 gennaio 2009, in linea con le discussioni successive alla presentazione al SCOFCAH il 26 novembre 2008 della proposta di regolamento della Commissione che modifica gli allegati VII e IX del regolamento (CE) n. 999/2001, la Commissione ha continuato a livello di gruppo di lavoro la discussione sull'uso negli alimenti del latte e dei prodotti lattieri provenienti da aziende con un caso di scrapie classica. Dalla discussione è emerso che la stragrande maggioranza degli Stati membri non sosteneva la posizione adottata dalla Francia per quanto riguarda la necessità di prendere misure supplementari di gestione dei rischi limitando l'uso di tale latte e tali prodotti lattieri negli alimenti.
- (18) Con lettera dell'11 marzo 2009 indirizzata alla Francia la Commissione ha confermato che non intende adottare misure d'urgenza concernenti l'uso del latte e dei prodotti lattieri negli alimenti.
- (19) Il 25 febbraio 2009 la Francia ha adottato un divieto di importazione nel territorio francese di latte e prodotti lattieri destinati al consumo umano di origine ovina e caprina⁽²⁾. Il 9 marzo 2009, conformemente all'articolo 54, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 178/2002, la Francia ha notificato le misure cautelari provvisorie adottate alla Commissione. Tali misure dispongono che il latte e i prodotti lattieri possono essere importati nel territorio francese da un altro Stato membro se, e solo se, provengono da un'azienda che non è stata sottoposta ad una limitazione ufficiale di movimento al momento delle produzione e se, e solo se, non provengono da animali destinati alla distruzione o all'abbattimento in seguito ad un caso di scrapie classica.
- (20) Di conseguenza, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione ha sottoposto la questione al SCOFCAH alla sua riunione del 23 marzo 2009 ai fini della proroga, modificazione od abrogazione delle misure cautelari provvisorie nazionali.
- (21) Come illustrato in dettaglio nel preambolo del regolamento (CE) n. 746/2008, in particolare nel considerando 12, l'EFSA riconosce che non esiste la prova scientifica di un nesso diretto tra la TSE negli ovini e nei caprini, diversa dalla BSE, e la TSE negli umani anche se la biodiversità degli agenti patogeni negli ovini e nei caprini costituisce un elemento importante che non consente di escludere la possibilità di trasmissibilità agli esseri umani.

⁽¹⁾ GU L 34 del 4.2.2009, pag. 11.

⁽²⁾ Arrêté du 25 février 2009 relatif à l'interdiction d'importation de laits, de produits laitiers et de produits contenant du lait d'origine ovine et caprine à risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles destinés à l'alimentation humaine (Decisione del 25 febbraio 2009 relativa al divieto di importazione di latte, prodotti lattieri e prodotti contenenti latte d'origine ovina e caprina a rischio di TSE destinati agli alimenti) [JORF (Gazzetta ufficiale Repubblica francese) del 5 marzo 2009, pag. 4094].

- (22) Il parere dell'EFSA secondo cui la trasmissibilità agli esseri umani degli agenti responsabili delle TSE negli ovini e nei caprini non può essere esclusa, si basa su studi sperimentali sulla barriera di specie tra l'animale e l'essere umano e su modelli animali (primati e topi). Questi modelli non tengono tuttavia conto delle caratteristiche genetiche umane che esercitano una profonda influenza sulla relativa suscettibilità alle malattie da prioni. I limiti dei modelli riguardano anche l'estrapolazione dei risultati alle condizioni naturali, in particolare l'adeguatezza della rappresentazione della barriera di specie tra l'animale e l'essere umano e l'incertezza su quanto adeguatamente la via di inoculazione sperimentale prescelta rifletta l'esposizione nelle condizioni naturali. Pertanto, sebbene non si possa escludere il rischio di trasmissione agli esseri umani degli agenti patogeni delle TSE degli ovini e dei caprini, si può ritenere che si tratta di un rischio estremamente ridotto visto che le prove della trasmissibilità si basano su modelli sperimentali che non riflettono le condizioni naturali per quanto concerne la reale barriera di specie tra l'animale e l'essere umano e le reali vie di infezione.
- (23) Nel dare attuazione alle politiche comunitarie è garantito un elevato livello di protezione della vita e della salute umana. Le misure comunitarie in materia di alimenti e mangimi devono basarsi su un'adeguata valutazione dei potenziali rischi per la salute umana e degli animali e mantenere o, se giustificato da un punto di vista scientifico, aumentare il livello di protezione della salute umana e della salute animale tenendo conto dei dati scientifici disponibili. L'eliminazione completa del rischio non può tuttavia essere considerata l'obiettivo realistico di alcuna misura di gestione del rischio in materia di sicurezza alimentare, giacché in questo caso per garantire la proporzionalità della misura occorre procedere a un'attenta ponderazione dei costi e dei benefici. Spetta al responsabile della gestione dei rischi il compito di determinare il livello di rischio accettabile in base a tutti gli elementi della valutazione scientifica del rischio.
- (24) Spetta alla Commissione, in qualità di responsabile della gestione dei rischi a livello comunitario, stabilire il livello accettabile del rischio e adottare le misure più adeguate a difesa di un elevato livello di protezione della salute pubblica in stretta cooperazione con gli Stati membri. Essa ha esaminato e valutato i dati scientifici più recenti in tema di trasmissibilità delle TSE agli esseri umani. Secondo la sua valutazione, allo stato attuale i rischi eventualmente presenti sono molto bassi e accettabili. Oltre alle norme relative ai mangimi e senza prendere misure sproporzionate, con il regolamento (CE) n. 103/2009 la Commissione ha disposto l'accelerazione della procedura di eradicazione nei greggi da latte affetti da scrapie classica, che risulta in un'ulteriore riduzione dell'esposizione degli esseri umani alle TSE.
- (25) Quindi, in base ai dati scientifici di cui ai pareri scientifici disponibili e alle consultazioni con il SCOFCAH e in attesa della sentenza del Tribunale di primo grado sulla legalità delle disposizioni contestate del regolamento (CE) n. 746/2008, anch'essa pertinente per la questione oggetto della notifica della Francia, la Commissione, previa consultazione del SCOFCAH, ritiene che le misure cautelari provvisorie adottate dalla Francia vanno oltre quanto necessario per prevenire un serio rischio per la salute umana, anche tenendo conto del principio di precauzione.
- (26) La Commissione ritiene pertanto che le misure adottate dalla Francia il 25 febbraio 2009 e notificate alla Commissione il 9 marzo 2009 devono essere sospese conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, in attesa della sentenza relativa alla causa T-257/07 *Francia cfr. Commissione*.
- (27) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia sospende l'applicazione delle misure che vietano l'introduzione nel suo territorio di latte e prodotti lattieri destinati all'uso negli alimenti provenienti da aziende in cui è stato confermato un caso di scrapie classica, fino a quando il Tribunale di primo grado non abbia pronunciato la sua sentenza nella causa T-257/07 *Francia cfr. Commissione*.

Articolo 2

La Francia adotta le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro il 16 ottobre 2009.

La Francia informa la Commissione delle suddette misure.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2009

relativa a misure urgenti da applicare ai crostacei importati dall'India e destinati al consumo umano o all'alimentazione animale

[notificata con il numero C(2009) 7388]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/727/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 178/2002 fissa i principi generali che disciplinano gli alimenti e i mangimi in generale e, in particolare, la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, a livello sia comunitario che nazionale. Esso stabilisce misure urgenti da adottare quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono costituire un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente e che tale rischio non può essere adeguatamente limitato con misure dello/degli Stato/i membro/i interessato/i.
- (2) La direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti ⁽²⁾, stabilisce che l'allevamento degli animali e il processo di prima trasformazione dei prodotti di origine animale deve essere sorvegliato al fine di individuare la presenza di taluni residui o sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio. L'articolo 29 della direttiva 96/23/CE impone che le garanzie fornite dai paesi terzi debbano avere effetti almeno equivalenti a quelli ottenuti da tale direttiva.
- (3) Durante l'ultima ispezione comunitaria in India sono emerse carenze nell'ambito del sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale.

- (4) Nonostante le garanzie fornite dall'India, gli Stati membri denunciano alla Commissione la presenza sempre più frequente di nitrofurani e loro metaboliti nei crostacei importati dall'India destinati al consumo umano o all'alimentazione animale. Il regolamento (CEE) 2377/90 del Consiglio ⁽³⁾, vieta la presenza nei prodotti alimentari di tali sostanze che fanno correre gravi rischi alla salute umana.
- (5) Questi prodotti d'origine animale sono anche usati per produrre mangimi destinati ad animali allevati con l'acquacoltura. Il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, vieta i nitrofurani o i loro metaboliti come additivi per mangimi. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, i prodotti d'origine animale contenenti nitrofurani usati come antibatterici sono inoltre esclusi dai mangimi per animali d'allevamento in quanto sottoprodotti animali appartenenti alla categoria 2.
- (6) È perciò opportuno adottare a livello comunitario misure d'emergenza da applicare alle importazioni di crostacei da acquacoltura provenienti dall'India per garantire una tutela efficace e uniforme della salute umana in tutti gli Stati membri.
- (7) Di conseguenza, gli Stati membri autorizzeranno l'importazione di crostacei da acquacoltura provenienti dall'India solo se saranno stati sottoposti all'origine ad analisi volte a escludere che la concentrazione di nitrofurani o dei loro metaboliti ecceda il limite di decisione del metodo di conferma usato, ai sensi della decisione 2002/657/CE della Commissione ⁽⁶⁾.
- (8) È però opportuno autorizzare l'importazione di partite non accompagnate dai risultati di analisi all'origine se gli Stati membri importatori garantiscono che esse saranno analizzate all'arrivo al confine comunitario e tenute sotto controllo ufficiale finché non saranno disponibili i risultati.

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.⁽²⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽⁵⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 221 del 17.8.2002, pag. 8.

- (9) La presente decisione sarà riesaminata in base alle garanzie fornite dall'India e ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.
- (10) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La presente decisione si applica alle partite di crostacei da acquacoltura provenienti dall'India, destinati al consumo umano o all'alimentazione animale (di seguito indicati come le «partite di crostacei»).

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzeranno l'importazione nella Comunità di partite di crostacei se accompagnate dai risultati di analisi all'origine che ne escludano la pericolosità per la salute umana.

2. L'analisi va effettuata soprattutto al fine di individuare la presenza di nitrofurani o dei loro metaboliti, ai sensi della decisione 2002/657/CE.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di partite di crostacei non accompagnate dai risultati delle analisi purché, all'arrivo alla frontiera comunitaria, lo Stato membro importatore garantisca di sottoporre ogni partita di tali prodotti a tutti i debiti controlli onde escluderne la pericolosità per la salute umana.

2. Le partite di cui al paragrafo 1 saranno custodite al confine comunitario finché non emerga dalle analisi di laboratorio che i metaboliti di nitrofurani sono presenti in concentrazioni inferiori al limite minimo di rendimento di 1 µg/kg (LMR) richiesto nella Comunità, stabilito dalla decisione 2002/657/CE.

Articolo 4

1. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione se l'analisi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, rivela la presenza di metaboliti di nitrofurani in concentrazioni superiori al

limite di decisione (CC-alfa) del metodo di conferma impiegato, ai sensi dell'articolo 6 della decisione 2002/657/CE.

2. Se l'analisi rivela la presenza di nitrofurani o di loro metaboliti in concentrazioni superiori all'LMR della Comunità, le partite non possono essere immesse sul mercato.

3. Per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2, gli Stati membri si serviranno del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002.

4. Ogni 3 mesi gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione su tutti i risultati delle analisi. Per la trasmissione delle relazioni, si userà il modello comune di cui all'allegato della presente decisione.

5. Le relazioni vanno presentate entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).

Articolo 5

Tutte le spese sostenute per applicare la presente decisione sono a carico dello speditore, del destinatario o del loro rappresentante.

Articolo 6

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure adottate per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione sarà riesaminata in base alle garanzie fornite dall'India e ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 2009

**con cui si estende, senza limitazioni, il riconoscimento comunitario del registro navale polacco
(Polish Register of Shipping)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/728/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 2006/660/CE ⁽²⁾ la Commissione ha concesso al registro navale polacco (Polish Register of Shipping) un riconoscimento limitato per un periodo di tre anni. Tale riconoscimento viene concesso alle cosiddette società di classificazione, che soddisfano tutti i criteri salvo quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione A «Criteri generali» dell'allegato della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime ⁽³⁾. Gli effetti di tale riconoscimento si limitano alla Repubblica ceca, a Cipro, alla Lituania, a Malta, alla Polonia e alla Slovacchia.

(2) La Commissione ha valutato il registro navale polacco conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE. La valutazione si è fondata sui risultati scaturiti da quattro ispezioni effettuate nel 2007 da esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima a norma dell'articolo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. Le amministrazioni ceca, cipriota, lituana, maltese, polacca e slovacca sono state invitate a partecipare alla valutazione. La Commissione ha inoltre esaminato i risultati di altre due ispezioni effettuate dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima nei mesi di aprile e maggio 2009 al fine di esaminare le attività del registro navale polacco durante la sovrintendenza della costruzione di nuove navi, nonché verificare le azioni correttive avviate dal registro navale polacco in risposta alla valutazione della Commissione.

(3) Laddove sono state riscontrate delle carenze, il registro navale polacco, nella maggior parte dei casi, ha avviato azioni correttive tempestive rivelatesi adeguate. Le carenze più gravi riguardano principalmente l'attuazione delle disposizioni e delle procedure, in particolare per quanto concerne il controllo della qualità nei cantieri navali, la verifica delle nuove costruzioni, la formazione e la qualifica degli ispettori, nonché il trasferimento di classe delle navi. Il registro navale polacco è stato pertanto invitato ad avviare ulteriori azioni correttive. Nonostante la gravità delle carenze, al momento esse non sono tali da mettere in discussione la qualità generale dei sistemi principali degli organismi che effettuano le ispezioni, né la qualità dei meccanismi di controllo.

(4) Nel contempo, è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 391/2009. Gli organismi che, al momento dell'entrata in vigore del suddetto regolamento, abbiano ottenuto il riconoscimento conformemente alla direttiva 94/57/CE, conservano tale riconoscimento. I riconoscimenti saranno esaminati dalla Commissione entro il 17 giugno 2010 al fine di decidere se occorra sostituire o eliminare le limitazioni.

(5) Le informazioni di cui dispone la Commissione, fondate sulla valutazione e sulle ispezioni effettuate, dimostrano che il registro navale polacco, in linea generale, soddisfa i requisiti e gli obblighi fissati dal regolamento (CE) n. 391/2009 per tutte le attività commerciali e per tutti i tipi di navi.

(6) Sulla base degli ultimi dati pubblicati dal memorandum di intesa sul controllo da parte dello Stato del porto, che riguardano le ispezioni effettuate dalle parti firmatarie fino al 2008, il tasso di immobilizzazione delle navi per motivi inerenti ai certificati a esse rilasciati dal registro navale polacco nel periodo 2006-2008 si è mantenuto a livello dello 0,77 % sul totale delle ispezioni, a fronte di un tasso medio dello 0,34 % per gli organismi riconosciuti.

(7) Un'estensione del riconoscimento comunitario del registro navale polacco entrerà in vigore il 29 settembre 2009, al fine di assicurarne la continuità.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato COSS istituito a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 391/2009,

⁽¹⁾ GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 272 del 3.10.2006, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

DECIDE:

Articolo 1

Il riconoscimento comunitario del registro navale polacco viene esteso senza limitazioni ed entra in vigore il 29 settembre 2009.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2009.

Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 316/2009 della Commissione, del 17 aprile 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 100 del 18 aprile 2009)

A pagina 4, all'articolo 1, punto 6:

anziché: «6) al capitolo 13, la sezione 2 «Premio di destagionalizzazione» (articoli 96, 97 e 98), l'articolo 117, la sottosezione 2 «Regime di pagamento per l'estensivizzazione» della sezione 4 (articoli 118 e 119), la sezione 6 «Pagamenti supplementari» (articolo 125) e l'articolo 133 sono soppressi;»,

leggi: «6) al capitolo 13, la sezione 2 «Premio di destagionalizzazione» (articoli 96, 97 e 98), l'articolo 117, la sottosezione 2 «Regime di pagamento per l'estensivizzazione» della sezione 4 (articoli da 118 a 119), la sezione 6 «Pagamenti supplementari» (articolo 125) e l'articolo 133 sono soppressi;».

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

